

rittima assistita da sanitari, di vietare l'imbarco di persone ammalate o convalescenti di grave malattia.

L'Autorità suddetta non dovrà tuttavia valersi di questa facoltà che nei casi gravi e quando le persone ammalate siano affette da malattia infettiva o trasmissibile o possano recare soverchio incomodo agli altri passeggeri.

Essa dovrà poi rivolgere la sua speciale attenzione sulle condizioni di salute delle persone provenienti da località ove dominino malattie epidemiche come pure sulle condizioni dei loro bagagli.

32. Le persone al di sotto di sedici anni e maggiori di un anno d'età, imbarcate in viaggi di lunga navigazione dovranno essere munite di un regolare certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo.

Gli armatori, prima di presentare alla Commissione di visita i passeggeri, specialmente quando trattasi di un gran numero di emigranti, dovranno accertarsi che le persone suindicate siano munite del documento prescritto o farle munire, previa vaccinazione, del relativo certificato, rimanendo vietata la vaccinazione durante la visita di partenza.

Tuttavia la Commissione, in vista di circostanze speciali e quando stimi che non siano per derivarne inconvenienti, potrà permettere l'imbarco di pochi ragazzi non muniti di certificato, a condizione che il medico di bordo si obblighi a farli ricoverare, con la persona che ne ha la custodia, nelle infermerie ed a vaccinarli entro i primi giorni del viaggio, facendone poi menzione nel giornale sanitario.

33. Nel caso d'imbarco di bestiame vivo, questo sarà trasportato entro stalle costruite in coperta; sarà permesso di collocarlo nei corridoi solo nel caso che la Commissione di visita dichiari che non ne risulterebbe danno ai passeggeri ed all'equipaggio e determini le condizioni sotto cui il permesso può accordarsi.

Non sarà permesso di trasportare nei corridoi più di due capi di grosso bestiame, se la stazza del piroscafo è inferiore a 400 tonnellate. Sarà concesso l'imbarco di un capo di bestiame in più per ogni 200 tonnellate in più.

Sarà in ogni caso proibito l'imbarco di maiali e caproni sotto coperta.

34. Gli effetti lettereschi e di uso personale che non